



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022 – PIANO OCCUPAZIONALE 2020

L'anno DUEMILAVENTI addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 9,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	Si	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	Si	
3.	ZACCO Enrico	Assessore	Si	
		TOTALI	3	

Con l'intervento e l'opera del dr. Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile dal Servizio Gestione Risorse Umane anche attraverso il confronto con i Responsabili dei Settori/Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Dato atto

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);

- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 296/2006 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;
- che l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;
- che l'art.17 del D.L. n.113/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole infanzia e negli asili nido degli enti locali;
- che le ultime modifiche normative sono intervenute con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), con il D.L. n. 244/30.12.2016 di proroga e definizione dei termini, con la legge n. 48 del 18.4.2017 di conversione del D.L. n. 14/2017 e con il D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, (tra le novità di rilievo da evidenziare anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).

Rilevato:

- che, per quanto sopra detto, è necessario procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2020/2022, in quanto in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati approvati emendamenti che incidono sugli ambiti assunzionali degli enti locali come di seguito riportato:

Capacità assunzionali ordinarie

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017. Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d) della

legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.

I comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti possono dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 ovvero, per una interpretazione analogica delle disposizioni di cui alla legge n. 208/2015, nel rispetto del tetto di spesa dei cessati. Le Unioni dei comuni, le comunità montane ed i comuni nati a seguito di fusioni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa dei cessati nel 2016 ovvero nel rispetto del tetto di spesa dei cessati.

Alle capacità assunzionali determinate dai risparmi delle cessazioni dell'anno precedente si aggiungono i resti delle analoghe capacità del triennio precedente non utilizzate. Nel 2017 il triennio precedente è quello 2014/2016 (cioè i risparmi delle cessazioni del 2013, 2014 e 2015), Nel 2018 non potranno essere più utilizzate le capacità assunzionali del 2014, cioè i risparmi delle cessazioni del 2013.

I resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati possono esserlo a condizione che le relative risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno (Corte Conti Sicilia parere n. 68/2017).

Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 (parere fin qui isolato) i residui delle capacità assunzionali del triennio precedente sono utilizzabili non nelle quote previste per l'anno in cui sono maturate ma in quelle dell'anno in cui vengono utilizzate.

Si ricorda che è consolidata la lettura per cui sia le capacità assunzionali che il costo delle nuove assunzioni debbano

Riscontrato:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che è stata effettuata l'adozione del piano delle azioni positive (art. 48, D.Lgs. n. 198/2006);
- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.lgs. 267/2000) e di vincitori di concorsi non assunti;
- che dalla ricognizione effettuata presso tutti i responsabili di servizio, ai sensi degli artt.6 e 33 del D.lgs. 165/2001, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;

Considerato:

- che è necessario elaborare il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 ed il conseguente piano occupazionale 2020, contenente il reperimento delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.E.G. stesso;
- che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse inscritte nel bilancio 2020, allo schema organizzativo dell'Ente e alla dotazione organica;

Accertato che a tal fine, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

- che il rapporto fra spese di personale e spese correnti, risulta essere pari al 21,97% e di aver rispettato il tetto di spesa del personale;

Visto il Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2020/2022 riportato in allegato contenente, tra l'altro nella tabella "A" il prospetto della riduzione programmata della spesa per il personale dipendente calcolata come previsto dalla richiamata Circolare M.E.F. n. 9 del 2006, nella tabella "B" il fabbisogno di personale e relativo piano occupazionale, nella tabella "C" la configurazione della nuova dotazione organica;

Informate le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. ;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano dei fabbisogni di personale valido per il triennio 2020/2022 riportato in allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa presunta per l'esercizio 2020 trova idonea copertura negli specifici capitoli di riferimento del corrente P.E.G.;
3. di disporre in particolare che il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022 non prevede la copertura dei posti vacanti in organico;
4. di autorizzare in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;
5. di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
6. di dare atto che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2020-2022
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.
8. di dichiarare a voti unanimi favorevoli il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Tabella A - ANDAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO
2011/2013 E RIDUZIONE PROGRAMMATA PER IL TRIENNIO
2020/2022**

Anno di riferimento	Spese di personale
2011	€. 169.286,00
2012	€. 177.411,00
2013	€. 165.080,00

Spesa media nel triennio	€. 170.592,33
---------------------------------	----------------------

Anno 2011	
Spese correnti	€. 503.396,36
Spese di personale	€. 169.286,00
Rapporto spese correnti / Spese di personale	
	33,63 %

Anno 2012	
Spese correnti	€. 515.895,03
Spese di personale	€. 177.411,00
Rapporto spese correnti / Spese di personale	
	34,39 %

Anno 2013	
Spese correnti	€. 554.980,37
Spese di personale	€. 165.080,00
Rapporto spese correnti / Spese di personale	
	29,74 %

**CALCOLO PREVISIONALE RIDUZIONI DI SPESA REALIZZABILI
NEL TRIENNIO 2020/2022 PER CESSAZIONI**

N.	Cessazioni (modalità)	Cat. PE	Trattamento economico fondamentale	Oneri riflessi	Irap	Anno	Totale
	NEGATIVO						
	Totale						

Tabella B - FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020

FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2020/2021

Tabella C - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat:	Profilo Professionale	Dotazione precedente		NUOVA DOTAZIONE		Posti coperti		Posti vacanti	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente								
D3	Funzionario								
D 6	Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1		1			
C	Area Finanziaria Istruttore	1		1		1			
	Area Contabile Amministrativa Istruttore	1		1		0		1	
B7									
	Collaboratore Tecnico	1		1		1			
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista								
	Esecutore Tecnico								
A	Operatore Tecnico								
	Operatore generico/Usciere								
Totale		4		4		3		1	

Posti istituiti			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
Totale			

Posti soppressi			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
Totale			

Nota:

F.T. = Full Time

P.T. = Part Time

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to AMELOTTI Dr. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 02.09.2020 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 02.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 01.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 02.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo